

DIPARTIMENTO PRODUZIONE
DIPARTIMENTO POTENZIAMENTO E SVILUPPO

SIGG. DIRETTORI COMPARTIMENTALI
T U T T I

145 MAR 1980
P. P1/R.03/1.18 (7)
P. RT/C.05
S. JT/I.01
S. NR/0.04.400.24

p.n. UFFICI PRODUZIONE

T U T T I

" " UFFICI POT. E SVILUPPO

T U T T I

p.c. SIG. DIRETTORE GENERALE

S E D E

" " SIG. VICE DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massaro)

S E D E

Oggetto: Esposizione segnale d'arresto a mano oltre gli scambi estremi di stazione

1. PREMESSA

Gli artt. 17/9 R.C.T. (e corrispondente 34/3 IPCL), 18/2 R.C.T. (e corrispondente 35/2 IPCL) e 7/7 I.C.C. stabiliscono norme per l'esposizione del segnale di arresto a mano oltre gli scambi estremi di stazione (o, in mancanza, a 300 mt dall'asse del F.V.), rispettivamente nei casi di circolazione dei treni M.L. sul tratto di lavoro, di interruzione di binari di linea, e di circolazione dei carrelli in regime di mod. M. 32.

L'art. 16/1 delle Disposizioni per l'esercizio in telecomando ed il p. 3.8 dell'O.S. 17/1981 dettano, inoltre, norme specifiche per l'abolizione dell'obbligo suddetto nelle stazioni ubicate su linee con D.C.O.

Allo scopo di semplificare ed uniformare le procedure d'esercizio, si dispongono, in via sperimentale ed in deroga alla regolamentazione vigente, le norme seguenti.

2. DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

Come noto, l'esposizione del segnale d'arresto nei casi citati in premessa rappresenta provvedimento di carattere aggiuntivo rispetto alle specifiche norme previste per evitare l'inoltro dei treni verso binari di linea sottoposti a soggezioni d'esercizio.

A seguito di valutazione delle varie situazioni d'esercizio, si stabilisce, per i casi suddetti, quanto segue.

2.1 Cessa l'obbligo dell'esposizione del segnale d'arresto, alle seguenti condizioni:

- a) se il binario in soggezione è, sulle linee a doppio binario non banalizzate, quello illegale;
- b) In tutti gli altri casi, se esiste uno dei dispositivi impiantistici di cui al p. 3, agente sui segnali di partenza, e se tale dispositivo è efficiente.

Sulle linee con CTC, l'obbligo suddetto cessa anche in caso di assenza o di guasto di tali dispositivi, purché l'inoltro dei treni sia stato subordinato ad autorizzazione scritta del DCO.

2.2 Per l'esposizione del segnale d'arresto nei casi in cui permane tale obbligo e per la sua rimozione, ci si potrà, all'occorrenza, avvalere anche di idoneo personale non dipendente dalla stazione.

2.3 Norme analoghe valgono per le località di servizio diverse dalle stazioni.

3. DISPOSIZIONI IMPIANTISTICHE

I dispositivi impiantistici idonei ad evitare l'esposizione del segnale d'arresto nelle circostanze di cui al p. 2.1 b) sono, in alternativa:

- a) il dispositivo di fuori servizio di cui all'O.S. 17/81 (stazioni di tipo "A" e di tipo "B" poste su linee banalizzate);
- b) il comando di inibizione apertura segnali di partenza di cui all'art. 19 delle Disposizioni per l'esercizio del telecomando;
- c) appositi dispositivi di inibizione apertura segnali di partenza, relativi alle direzioni di inoltro interessate, e disciplinati al p. 3.4 dell'Allegato 3 della nota P.RI/R/00044 - P.RI/S/03 - S.IT/I - S.IT/R/00060 del 9.1.90 dei Direttori dei Dipartimenti Produzione e Potenziamento e Sviluppo.

4. CRITERI DI APPLICAZIONE

I dispositivi di cui al p. 3 c) potranno essere installati:

- a) nelle stazioni dotate di segnalamento di partenza, in cui è ipotizzabile il servizio con il solo D.M., secondo i criteri stabiliti a parte con nota

P.RI/R/00044 - P.RI/S/03 - S.IT/I - S.IT/R/00060 del
9.1.90 dei Direttori dei Dipartimenti Produzione e
Potenziamento e Sviluppo;

b) in tutte le altre stazioni in cui l'applicazione del
provvedimento può condurre ad un significativo
snellimento del servizio.

Prioritariamente, si dovrà intervenire negli impianti del
gruppo a), secondo le indicazioni temporali e finanziarie
contenute nella nota S.IT/GC/000007 del 2.11.89 del
Direttore Generale.

Successivamente, si potrà intervenire negli impianti del
gruppo b), attingendo, eventualmente, anche a conti
annuali di bilancio.

5. CONCLUSIONI

5.1 Gli Uffici Produzione restano incaricati di:

- emanare le necessarie norme di dettaglio;
- informare il personale dell'esercizio interessato,
impartendo apposite disposizioni da distribuire a
ciascun agente;
- relazionare, entro 3 mesi dalla data di attivazione,
circa l'andamento dell'esperimento.

5.2 La presente circolare dovrà entrare in vigore a partire
dal 1° .7.1990.

• Fregasi confermare .

IL DIRETTORE DEL
DIPARTIMENTO PRODUZIONE

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
POTENZIAMENTO E SVILUPPO